



Procedimento RPNI 11/2017
Applicazione consensuale di sanzione a seguito di atto di deferimento
(Art. 32 R.G.)

Il Tribunale Federale,

esaminato l'accordo intervenuto tra il Procuratore Federale e l'incolpato,
come da atto qui allegato;

reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione
indicata;

ne dichiara l'efficacia

La presente decisione comporta ad ogni effetto la definizione del
procedimento.

Il Presidente
(Alessandro Ghibellini)



FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Ufficio del Procuratore Federale

Prot. 107 / 2017 OdG u

Procedimento di indagini preliminari RPNI 11/2017
Incolpato tesserato UdR Flavio GENZO

Accordo per applicazione consensuale di sanzione con incolpazione a
seguito di deferimento ex art. 32 Regolamento di Giustizia

AI TRIBUNALE FEDERALE

Con riferimento all'atto di deferimento a giudizio prot. 89 del 9.9.2017 (doc. 1), si trasmette proposta di applicazione consensuale di sanzione con incolpazione ai sensi del 1° comma dell'art. 32 del Regolamento di Giustizia, formulata dall'incolpato con nota del 3.10.2017 (doc. 2).

La sanzione della deplorazione proposta, considerate le motivazioni addotte, le scuse formulate, il pentimento dichiarato e la condizione di incensurato dell'incolpato, nonché valutate equivalenti l'aggravante ex art. 76 Regolamento di Giustizia e la riduzione di pena per il patteggiamento, appare congrua e quindi condivisibile dal Procuratore Federale.

Il presente accordo viene quindi inviato al Tribunale Federale per gli adempimenti previsti dal 2° comma del richiamato art. 32 del Regolamento di Giustizia.

In attesa di eventuali comunicazioni, si porgono cordiali saluti.

Allegati 2 come al testo + esposto con allegati.

Roma - Genova, 4 ottobre 2017.

Il Procuratore Federale
Giancarlo Sabbadini

